

Tratto da Wikipedia

Il **Diritto di asilo** (o *asilo politico*, in [greco](#): ἄσυλον^[1]) è un'antica nozione giuridica, in base alla quale una persona [perseguitata](#) nel suo paese d'origine può essere protetta da un'altra [autorità sovrana](#), un paese straniero, o un [santuario](#) religioso. (come nel medioevo). Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione [occidentale](#), anche se era stato già riconosciuto da [egiziani](#), [greci](#) ed [Ebrei](#) - [Cartesio](#) si rifugiò nei [Paesi Bassi](#), [Voltaire](#) in [Inghilterra](#), [Hobbes](#) in [Francia](#) assieme a molti nobili inglesi durante la [Guerra civile inglese](#)), ecc; ogni stato ha offerto protezione a stranieri perseguitati.

La [Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo](#) riconosce il diritto d'asilo all'art. 14 come *diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni*, non invocabile, però, da chi *sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite*.

Hanno dunque diritto di asilo i "[rifugiati](#)". Quello di "rifugiato" è uno *status* riconosciuto, secondo il diritto internazionale (art. 1 della [Convenzione di Ginevra](#) relativa allo status dei rifugiati del [1951](#)), a chiunque si trovi al di fuori del proprio paese e non possa ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni. Il riconoscimento di tale status giuridico è attuato dai governi che hanno firmato specifici accordi con le [Nazioni Unite](#), o dall'[UNHCR](#) secondo la definizione contenuta nel proprio statuto.

In questo senso, l'**asilo politico** è un caso particolare di diritto di asilo, è il diritto di asilo, cioè, di chi è perseguitato per le proprie opinioni politiche, e che è perciò un *rifugiato politico*.

Nota: In italiano, mentre storicamente si usava solamente la parola "profugo", da qualche anno si usa anche la parola "rifugiato", improntata all'inglese e al francese, per indicare i profughi legalmente riconosciuti.^{[[senza fonte](#)]}

Storia

Il diritto d'asilo è un'antica nozione giuridica secondo la quale una persona perseguitata nel proprio paese per via delle proprie opinioni politiche o credenze religiose, poteva ricevere protezione da parte di un'altra autorità sovrana, come un altro Stato o una [Chiesa](#).

Questo diritto ha dunque radici antiche nella [tradizione](#) occidentale —anche se era già riconosciuto dagli antichi [egizi](#), [greci](#) (per i quali era anche una [consuetudine di ospitalità](#)), [ebrei](#)— : [Cartesio](#) ricevette asilo in [Olanda](#), [Voltaire](#) in [Inghilterra](#), [Hobbes](#) in [Francia](#) (assieme a molti nobili inglesi durante la [Guerra Civile Inglese](#)), etc.

Antichità

Molti popoli, tra cui gli [Egizi](#), i [Greci](#), e gli [Ebrei](#), hanno riconosciuto un "diritto d'asilo" religioso per la protezione dei criminali (o di coloro che sono accusati di reati) da azioni legali.

Scrive [Plutarco](#) riferendosi a [Roma](#): «Quando la città ebbe il suo primo insediamento, istituirono un luogo sacro per accogliere i fuggitivi e lo posero sotto la protezione del dio Asilo: vi ricevevano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il povero ai creditori, né l'omicida ai giudici; anzi, proclamavano che in seguito a un responso dell'[oracolo di Delfi](#) avrebbero concesso a tutti il diritto di asilo. Presto la città si riempì di abitanti...»^[2]

Questo principio è stato successivamente adottato dalla [chiesa cristiana](#), e diverse norme sono state sviluppate per determinare chi e quanto beneficiasse di una protezione. Al [Primo Concilio di Orléans](#) nel [511](#), in presenza di [Clodoveo](#), l'asilo è stato concesso a tutti coloro che si fossero rifugiati in una chiesa, nelle sue dipendenze o nella casa di un [vescovo](#). Questa protezione è stata concessa a [omicidi](#), [ladri](#) o persone accusate di [adulterio](#). Ma riguardava anche gli [schiavi](#) fuggitivi, che non sarebbero stati riconsegnati al proprietario se questi non avesse giurato sulla Bibbia di non essere crudele. Questo diritto cristiana d'asilo è stato confermato da tutti i seguenti [Concili ecumenici](#).

Inghilterra medievale

In Inghilterra, il re [Ethelbert](#) del [Kent](#) realizzò la prima legge anglo-sassone che regolava l'uso dei [santuari](#) circa nell'anno 600 d.C. Nelle leggi del re Etelredo, viene usato il termin *grith*.

In epoca normanna dopo il 1066 si erano evoluti due tipi di santuario: tutte le chiese costituivano un santuario di livello inferiore (santuario all'interno della chiesa propriamente detta), ma solo le chiese con licenza dal re avevano una versione più ampia (santuario in una zona che circonda la chiesa). Ci sono state almeno 22 chiese con statuti di santuario più ampio, tra cui [Battle Abbey](#), [Beverley](#), Colchester, Durham, Hexham, Norwich, Ripon, Wells, [Winchester Cathedral](#), [Abbazia di Westminster](#) e [York Minster](#).

A volte il criminale doveva raggiungere la chiesa stessa per essere protetto, e avrebbe potuto dover suonare una certa campana, o indossare un certo anello, o sedersi su una determinata sedia (*frith*) In altri luoghi, vi era una zona attorno alla chiesa abbaziale, talvolta estesa fino a un miglio e mezzo, demarcata da alcune pietre di confine; alcuni di questi elementi ancora sopravvivono in varie chiese.

I santuari della chiesa erano regolati dal diritto comune. Un richiedente asilo doveva confessare i peccati, consegnare le armi, ed era posto sotto la supervisione del capo della chiesa o di abbazia, dove si era rifugiato. Poi aveva quaranta giorni per fare una delle due scelte: arrendersi alle autorità secolari e affrontare un processo per i presunti crimini, o confessare la colpa ed essere mandato in [esilio](#) (*abiura*) per la via più breve e senza poter tornare senza il permesso del re. Chiunque tornasse dall'abiura avrebbe potuto essere giustiziato dalle autorità e [scomunicato](#) dalla Chiesa.

Se l'indagato avesse scelto di confessare la propria colpevolezza e di abiurare, lo avrebbe fatto in una cerimonia pubblica, di solito davanti al cancello del terreno della chiesa. Avrebbe ceduto i loro beni alla chiesa, e ogni proprietà terriera alla corona. Il *coroner*, un funzionario medievale, avrebbe quindi scelto una città portuale da cui il fuggiasco avrebbe dovuto lasciare l'Inghilterra (anche se il fuggitivo a volte ebbe egli stesso questo privilegio). Il rifugiato sarebbe partito a piedi nudi e capo scoperto, portando una croce di legno personale come un simbolo di protezione sotto la chiesa. Teoricamente sarebbe rimasto per la strada principale, e arrivato al porto avrebbe preso la prima nave per allontanarsi dall'Inghilterra. In pratica, tuttavia, il fuggitivo una volta ottenuta una distanza di sicurezza avrebbe potuto abbandonare il bastone, dileguarsi e cominciare una nuova vita.

Conosciute le opzioni disponibili, alcuni fuggiaschi avrebbero respinto entrambe le scelte, optando per una fuga dal santuario prima dei quaranta giorni. Altri semplicemente non avrebbero scelto fino alla fine del periodo. Dato che era illegale per gli amici della vittima irrompere in un asilo, la chiesa avrebbe privato il fuggitivo di cibo e acqua fino a quando non avesse preso una decisione.

[Enrico VIII](#) modificò le regole in materia di asilo, riducendo a un breve elenco i tipi di reati per i quali era permesso richiedere asilo. Il sistema medievale di asilo venne infine abolito interamente da [Giacomo I](#) nel 1623.

Durante la [Guerra delle due rose](#), quando una delle due parti dovesse improvvisamente vincere una battaglia, alcuni aderenti della parte perdente avrebbero potuto trovarsi circondati da nemici e non in grado di tornare alla loro parte. In tale situazione si sarebbero quindi precipitati al santuario presso la chiesa più vicina, fino a quando non fosse stato sicuro di uscire. Un primo esempio è la regina [Elizabeth Woodville](#), consorte di [Edoardo IV d'Inghilterra](#).

Nel [1470](#), quando i Lancaster restaurarono brevemente [Enrico VI](#) sul trono, la regina [Elizabeth Woodville](#) viveva a Londra con alcuni giovani figlie. Si trasferì con loro al santuario dell'[Abbazia di Westminster](#), risiedendovi confortevolmente fino a che [Edoardo IV](#) fu rimesso sul trono nel 1471 e dando alla luce il loro primo figlio [Edoardo V](#) proprio in quel periodo. Quando re Edoardo IV morì nel 1483, Elizabeth (che era molto impopolare anche con gli York e, probabilmente, aveva bisogno di protezione) prese le sue cinque figlie e il figlio minore (Richard, Duca di York) e nuovamente si spostarono al santuario di Westminster. Per essere sicuri di aver tutti i comfort di casa, si portarono dietro tanti mobili e scrigni che gli operai dovettero fare alcuni buchi alle pareti per spostare tutto abbastanza velocemente^[3]

Diritto di asilo e diritti dei rifugiati nel Diritto internazionale

Convenzione ONU relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 1951)[\[modifica\]](#)

La Convenzione di [Ginevra](#) del [1951](#) e il Protocollo del [1967](#) sono alla base del diritto internazionale del rifugiato. Secondo la Convenzione, un rifugiato è un individuo che:

- ha fondato motivo di temere la [persecuzione](#) a motivo della sua
 - [discendenza](#),
 - [religione](#),
 - nazionalità,
 - appartenenza ad un particolare [gruppo sociale](#),
 - opinione politica;
- si trova al di fuori del suo paese d'origine; e
- non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato.

Convenzione OUA sui rifugiati ([Addis Abeba](#), 1969)[\[modifica\]](#)

È la “Convenzione che disciplina determinati aspetti del problema dei rifugiati in [Africa](#)” adottata nel [1969](#) dall'[Organizzazione dell'Unità Africana](#) (OUA) che, riconoscendo la Convenzione ONU

del 1951 come “lo strumento fondamentale e universale relativo allo status dei rifugiati” e facendone propria la definizione di rifugiato, amplia la definizione stessa e racchiude altre disposizioni non esplicitamente contenute nella Convenzione di Ginevra riguardanti:


- il divieto di respingimento alla [frontiera](#),
- l’asilo,
- l’ubicazione degli insediamenti di rifugiati,
- il divieto per i rifugiati di svolgere attività sovversive,
- il rimpatrio volontario.

Dichiarazione di Cartagena (Cartagena, 1984)[\[modifica\]](#)

La dichiarazione di [Cartagena \(Colombia\)](#) sui rifugiati fu elaborata da rappresentanti di governo e intellettuali messicani e panamensi, in occasione di una crisi internazionale in [America Latina](#), sulla traccia della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e di cui estende la definizione di rifugiato a coloro i quali fuggono dal loro paese *perché la loro vita, la loro sicurezza o la loro libertà è minacciata da violenze generalizzate, un’aggressione straniera, un conflitto interno, massicce violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell’ordine pubblico.*

Non giuridicamente vincolante, la Dichiarazione di Cartagena è stata in più occasioni sostenuta dall’Assemblea Generale dell’[Organizzazione degli Stati Americani](#). La maggior parte dei paesi centro e sud-americani, aderenti alla Convenzione ONU del 1951 e/o al Protocollo aggiuntivo, hanno applicato tale definizione di rifugiato più estensiva, alcuni paesi addirittura recependola nelle [legislazioni](#) nazionali.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950)[\[modifica\]](#)

 Per approfondire, vedi la voce [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#).

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è un [trattato internazionale](#) redatto dal [Consiglio d'Europa](#). Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede. Ha istituito la [Corte Europea dei diritti dell'uomo](#).

La Convenzione è stata firmata a [Roma](#) il [4 novembre 1950](#) ed è entrata in vigore il [3 settembre 1953](#). È stata ratificata (o vi è stata l'adesione) da parte di tutti i 47 [Stati membri \(al 22 giugno 2007\) del Consiglio d'Europa](#). La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (New York, 1984)[\[modifica\]](#)

 Per approfondire, vedi la voce [Tortura#Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura](#).

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (in inglese, **United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment**) è uno strumento internazionale per la difesa dei diritti umani, sotto la supervisione dell'[ONU](#).

Legislazione sul diritto di asilo in Europa^[modifica]

 Per approfondire, vedi la voce [Diritto d'asilo nell'Unione Europea](#).

Il [Regolamento Dublino II](#) (Regolamento CE n. 343/2003), che ha sostituito fra gli stati membri dell'[Unione Europea](#) la preesistente Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, garantisce ad ogni richiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell'[Unione Europea](#), in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro all'altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d'asilo (il problema dei cosiddetti "rifugiati in orbita"). Il Regolamento mira, al contempo, ad evitare che i richiedenti asilo godano di una libertà troppo ampia nella individuazione del Paese europeo al quale rivolgere la propria domanda di asilo (cosiddetto "*asylum shopping*").

I parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove la stessa sia stata presentata, è quello in cui è avvenuto l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo.

Il Regolamento contempla tuttavia anche alcune specifiche regole di competenza volte a salvaguardare l'unità familiare dei richiedenti asilo. In particolare, se un familiare del richiedente asilo ha a sua volta già presentato in uno Stato membro una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora presa una decisione, oppure risiede in detto Stato membro come rifugiato già riconosciuto, lo Stato membro in questione è competente anche per l'esame della domanda d'asilo di tale familiare, sempre che l'interessato lo desideri. Inoltre, se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, l'esame della sua domanda di asilo compete allo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore e, in mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Inoltre, è previsto che qualsiasi Stato membro, anche quando non è competente in applicazione dei criteri vincolanti definiti dal regolamento, può comunque accettare di esaminare una domanda d'asilo per ragioni umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali, a condizione che le persone interessate vi acconsentano. Infine, ciascuno Stato membro ha comunque il diritto sovrano di esaminare una domanda d'asilo che gli sia stata rivolta da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento.

In Italia^[modifica]

In Italia il diritto di asilo è garantito dall'art.10 comma 3 della [Costituzione](#):

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Tale disposizione costituzionale, secondo un recente orientamento della [Corte di Cassazione](#) inaugurato con la sentenza n. 25028/2005 della sezione prima civile ma non immune da critiche in dottrina, non costituirebbe da sé sola una base giuridica idonea a disciplinare in modo stabile ed autonomo il diritto di soggiorno di un richiedente asilo nello Stato, ma offrirebbe, piuttosto, una tutela provvisoria ai richiedenti asilo, che si risolverebbe nel loro diritto di entrare nel territorio dello Stato di ottenere il permesso di soggiornarvi esclusivamente al fine di proporre domanda di riconoscimento del proprio status di rifugiato nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione ordinaria, e per la sola durata del relativo procedimento. Al termine di tale

procedimento, il diritto costituzionale di asilo verrebbe così in ogni caso ad estinguersi, o per intervenuta risoluzione, o, nella ipotesi di positiva conclusione del procedimento stesso, perché assorbito da una forma di protezione più ampia e più completa^[4].

Nella pratica, il diritto di asilo è oggi disciplinato dal [decreto legislativo](#) n. 251/2007, adottato in attuazione della [direttiva europea](#) n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal Decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159 e dalla Legge 24 luglio 2009 n. 94.

Il decreto legislativo n. 251/2007 regola, essenzialmente, le condizioni e il contenuto del diritto, mentre il secondo decreto legislativo si occupa degli aspetti procedurali per il suo riconoscimento.


Essenzialmente, il diritto di asilo, come risultante da tale normativa, è oggi previsto, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia per i [rifugiati](#) veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia per le persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria. Essi corrispondono a quelle persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sottoposizione a [pena di morte](#), a [tortura](#) o altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante dovuta ad un [conflitto armato](#) interno o internazionale.

La valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti asilo è oggi demandata, in via amministrativa, alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Si tratta di autorità amministrative (attualmente istituite presso le Prefetture delle città di Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani e ciascuna competente per un distinto ambito geografico) operanti in modo collegiale e composte da quattro membri: un funzionario della carriera prefettizia che esercita anche le funzioni di presidente, un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante delle autonomie locali ed un rappresentante designato dall'[UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati](#). Tali Commissioni possono riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere lo status di protezione sussidiaria, respingere la domanda di protezione o dichiararne la manifesta infondatezza. In presenza di gravi motivi di carattere umanitario, non considerati dalla vigente normativa come legittime ipotesi per l'accesso alla protezione internazionale ma comunque ostativi ad un immediato rientro dell'interessato in patria, le Commissioni possono respingere la domanda dello straniero ma trasmettere contestualmente gli atti al Questore territorialmente competente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Al vertice del sistema amministrativo costituito dalle Commissioni Territoriali è posta la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, la quale ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo. Le decisioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione internazionale e quelle in materia di cessazione e revoca degli status adottate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo possono essere impugnate innanzi ai Tribunali ordinari, le cui sentenze in materia possono poi eventualmente costituire oggetto di reclamo davanti alla Corte di Appello e, in ultima istanza, di ricorso per Cassazione.

Secondo l'[UNHCR](#), le domande di asilo presentate in Italia nel 2008 sono state 30.324, e i principali paesi di origine dei richiedenti asilo sono stati, nell'ordine, la [Nigeria](#) con 5.333 domande, la

[Somalia](#) con 4.473 domande, l'[Eritrea](#) con 2.739 domande, l'[Afghanistan](#) con 2.500 domande e la [Costa d'Avorio](#) con 1.844 domande. Il numero complessivo dei rifugiati riconosciuti residenti in Italia è indicato dall'UNHCR come pari, a giugno 2009, a circa 47.000 persone. A titolo di confronto, può evidenziarsi che i rifugiati accolti in Germania sono circa 580.000, quelli accolti nel Regno Unito 290.000, mentre quelli ospitati nei Paesi Bassi ed in Francia sono, rispettivamente, 80.000 e 16.000^[5].

Asilo politico per terroristi^[modifica]

 Per approfondire, vedi la voce [Dottrina Mitterrand](#).

Lo sviluppo del terrorismo politico a partire dalla seconda metà del secolo scorso ha creato la categoria dei terroristi fuggitivi, in cerca di "santuari", luoghi dove potersi riprendere da ferite, cambiare identità, cercare alleanze. Nel primo dopoguerra i paesi più aperti nel concedere l'asilo ai terroristi politici furono i paesi del [blocco orientale](#). La Francia divenne in seguito il paese più ospitale per i terroristi di sinistra, specialmente italiani, in base alla [dottrina Mitterrand](#) (1985). Vi sono tuttavia anche altri paesi che concedono facilmente asilo a terroristi politici.

Altri progetti In Italia è attivo lo SPRAR, organismo nazionale di accoglienza degli enti locali, che si occupa dei richiedenti asilo politico. Attraverso una rete capillare lo SPRAR trova soluzioni logistiche e abitative al fine di facilitare l'integrazione sociale dei richiedenti asilo politico.